



BCC Vita S.p.A.

MODUS.
Piano Individuale Pensionistico
di tipo assicurativo – Fondo Pensione

(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5047

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento è parte integrante della disciplina della partecipazione a *MODUS*. – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

I contenuti del presente documento sono validi a decorrere dall'1 aprile 2017.

1. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 Euro. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, la deduzione spetta anche per i contributi a carico del datore di lavoro eventualmente versati, fermo il predetto limite, ma non per le somme corrispondenti al TFR conferito.

La deduzione spetta, inoltre, per i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto, ma sempre nel limite massimo stabilito sopra indicato.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 Euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale del Fondo

A partire dal 2015, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ne ha disposto l'incremento dall'11%, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (limitatamente all'anno 2014, l'aliquota era stata in precedenza aumentata all'11,5% dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014 n. 89). Peraltro, è previsto che l'aumento dell'aliquota al 20% espliciti i propri effetti a partire dal periodo di imposta dell'anno 2014.

L'aliquota si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato si determina – per ciascun iscritto - sottraendo dal valore della prestazione maturata - calcolata al termine di ciascun anno, ovvero determinata alla data di accesso alla prestazione - i versamenti dell'anno e il valore della prestazione all'inizio dell'anno (che corrisponde al valore della prestazione calcolata al termine dell'anno precedente, al netto dell'imposta sostitutiva).

I redditi derivanti da titoli pubblici ed equiparati – al fine di garantire che siano assoggettati all'aliquota ridotta del 12,50% ad essi applicabile - concorrono alla formazione del risultato maturato nel periodo di imposta nella misura del 62,50% del loro ammontare.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

L'imposta è prelevata direttamente dalla posizione individuale dell'iscritto.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 - sia essa in forma di capitale o di rendita - determinato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in forma di capitale che in forma di rendita) può risultare, tuttavia, attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

Nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%, applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Tuttavia, attraverso la riduzione della base imponibile, è riconosciuta una minore tassazione dei rendimenti finanziari, in funzione della quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati in cui investe la gestione separata; in tal modo, si fruisce indirettamente della minore tassazione di tali titoli (12,50%). Ovviamente, tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

Per coloro che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 31 dicembre 2006, la quota della prestazione maturata fino a tale data resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in forma di capitale e della tassazione progressiva per quelle in forma di rendita.

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica complementare esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono, in via generale, soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta - che viene applicata sul relativo ammontare imponibile - nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Deroga recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione 229/2016 del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto, all'art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge sopracitato (e consultabili al link <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/17/16A08716/sg>), si applica in via transitoria il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005 per l'anticipazione per spese sanitarie.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento sul Regime Fiscale.